

- Annunziata nella seduta ass. del 6/10/09 (Aut.)

Regione Emilia-Romagna  
Assemblea Legislativa Regionale  
Gruppo Sinistra Democratica

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



0027610-06/10/2009-ALRER

**OGGETTO 4958**

Alla Prof.ssa Monica Donini  
Presidente dell'Assemblea Legislativa Regionale  
Sede

### Risoluzione

**Oggetto: Accordo qualità dell'Aria 2009-2010 tra Regione, Province, Comuni Capoluogo e Comuni sopra i 50 000 abitanti**

### L'Assemblea Legislativa Regionale

#### Premesso che

non è stato presentato e discusso il "Piano triennale per la qualità dell'aria 2009-2012" e che lo "Accordo annuale per la qualità dell'aria 2009-2010" è stato elaborato senza che l'Assemblea Legislativa fosse messa nelle condizioni di approvare almeno le linee di indirizzo, così come previsto dalle norme regionali, per gli atti annuali della Giunta o del Presidente;

le Province sono delegate alla attuazione di Piani Provinciali per la qualità dell'aria sulla base di quanto stabilito dalla LR 3/1999 al punto a) del comma 1 dell'art. 121 "Funzioni della Regione in materia di inquinamento atmosferico" in cui si afferma che la Regione:

"a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone nelle quali è necessario limitare o prevenire l'inquinamento atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico";

dopo l'entrata in vigore dello Statuto le funzioni di indirizzo poliennale sono di competenza dell'Assemblea Legislativa e che a questo principio generale devono attenersi anche gli atti previsti da leggi vigenti, anche se approvate in epoca precedente allo Statuto stesso;

#### ricordato che

la Direttiva dell'Unione Europea per quanto attiene agli inquinanti aereiformi stabilisce parametri di riferimento da non superare per la tutela della salute dei cittadini, e che in particolare per l'inquinamento dell'aria da polveri due sono i parametri da rispettare:

- la media annuale che non deve superare i 40 micg./anno;
- il superamento giornaliero di 50 micg. non può per più di 35 giorni all'anno;

#### evidenziato che

nel corso degli anni le scelte culturali e politiche per il miglioramento dei mezzi e lo spostamento delle persone dalle auto alle bici e al trasporto pubblico hanno ottenuto un lieve successo e che è perciò necessario che la Regione continui con decisione questa politica dedicando in futuro le proprie risorse per la mobilità solo al trasporto pubblico su ferro e su gomma e ai mezzi elettrici;

dalle analisi dell'ARPA risulterebbe "un sostanziale rispetto nella regione della media annuale dei 40 micg.", pur essendoci Province che supererebbero tali valori senza che siano indicate dall'Accordo in oggetto a quali norme più rigorose dovrebbero attenersi per rientrare nei limiti stabiliti dall'UE;

2.5.2/533

mentre dai dati dell'ARPA risulta che tutte le Province superano da uno a due volte il limite dei 35 giorni imposto dall'Unione Europea senza che vengano presi provvedimenti rigorosi al raggiungimento di tale limite che, come in passato, viene superato alla fine dell'autunno;

#### **evidenziato inoltre che**

in alcune città della regione si stanno discutendo modalità di apertura dei centri storici durante il Natale ad auto a propulsione fossile ma con minore emissione di inquinanti di PM10 (ma si dubita siano molto inquinanti per il PM2,5) senza che risultino studi dell'ARPA sullo "effetto canyon", determinato dalle strade medioevali dei nostri centri storici, per cui l'inquinamento risulterebbe ancora più elevato di quello rilevato dalle centraline poste in periferia;

#### **considerato che**

l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato il pericolo dell'esposizione dei cittadini all'aria inquinata e che ogni grammo di superamento dei limiti comporta un aumento delle malattie bronco polmonari e un anticipo della morte per centinaia di persone;

l'Unione Europea sta definendo le modalità di penalizzazione dei Paesi che non rispettano i parametri di qualità dell'aria e che quasi sicuramente si dovranno pagare 250 000 euro di multa per ogni giorno di superamento oltre il 35 giorno;

#### **visto che**

l'accordo annuale che ci è stato presentato in Commissione, tra molte scelte condivisibili, mantiene la scelta sbagliata di ridurre la circolazione delle auto solo dal 7 di gennaio del 2010 senza tenere conto che, come si evince dai dati degli anni scorsi, le persone delle nostre città hanno respirato nei giorni precedenti aria fortemente inquinata senza alcun intervento di rigorosa tutela della loro salute;

### **L'Assemblea Legislativa Regionale invita la Giunta e il suo Presidente**

- a modificare tale atto e ad aggiungere alla parte relativa dell'Accordo predisposto per la firma dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni superiori a 50 000 abitanti, le seguenti parole:  
**"dopo la firma del presente Accordo allo scadere del 30° giorno di superamento dei limiti UE relativi alle PM10, i Sindaci sono tenuti ad anticipare i provvedimenti di limitazione generalizzata del traffico e delle emissioni puntiformi che dovrebbero entrare in vigore il 7 di gennaio 2010";**

- a stabilire che nessuna modifica degli accessi ai centri storici e nelle zone a traffico limitato può essere assunta sulla base del presunto minor inquinamento di alcuni mezzi senza che sia stata svolta una campagna approfondita di rilevamento dell'inquinamento anche da PM10 e PM2,5 in tali zone;

- a precisare che le eventuali multe previste dall'UE saranno a carico delle Province e a definire le modalità per la ripartizione di tali multe tra le Province sulla base dei reali superamenti dei limiti al fine di tenere conto delle relative capacità di reazione all'inquinamento e all'avvio di politiche di mobilità sostenibile.

  
Ugo Mazza

Bologna, 5 ottobre 2009